SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 3 novembre 2026.

Criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. (26A06184) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 19 novembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nei mesi di luglio e agosto 2026. (26A06198) . . . . . *Pag.* 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 novembre 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy. (26A06179) . . . . . *Pag.* 8

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Per Mano società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (26A06191) . . . *Pag.* 13

DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primo Vere - Società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (26A06192) . . . . *Pag.* 14

DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa consortile agricola - La Nuova Aurora», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (26A06193) . . . . . *Pag.* 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Viatris». (26A06164) . . . . . *Pag.* 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Aurobindo Italia». (26A06165) . . *Pag.* 17

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teduglutide, «Teduglutide Cipla». (26A06166) . . . . . *Pag.* 17

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fidaxomicina, «Fidaxomicina Sun». (26A06174) . . . . . *Pag.* 18

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Grindeks». (26A06175) . . . . . *Pag.* 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Pensa». (26A06176) . . . . . *Pag.* 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A06194) . . . . . *Pag.* 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A06195) . . . . . *Pag.* 21

Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A06197) . . . . . *Pag.* 22

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A06196) . . . . . *Pag.* 22

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A06329) . . . . . *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 novembre 2026.

Criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come prorogato dal regolamento n. 2391 del 2023;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto, in particolare l'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 154 del 2004, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 154 del 2004, che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016, recante «Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 giugno 2021, n. 278180, che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 luglio 2025, n. 334451, che definisce i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con legge 5 ottobre 2026, n. 174, ove si prevede che, «Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base ai princìpi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)*, del suindicato decreto legislativo;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, disciplina gli interventi compensativi al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale come previsto dal comma 2, lettera *c)*, dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473 prevalgono le norme di quest'ultimo, eccezion fatta per il caso in cui le norme del presente decreto siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.

3. Il presente decreto si applica a tutte le calamità naturali, avversità metereologiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi nell'arco temporale di cui all'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2026, con priorità per le domande di indennizzo relative agli eventi per i quali è già stata emanata la declaratoria alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.

2. In caso di avversità atmosferiche di eccezionale intensità che rientrano nella definizione di «calamità naturali» o «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali) o dall'art. 51 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali) del regolamento (UE) 2022/2473 e dal Capo I del medesimo regolamento. Per le imprese acquicole di molluschicoltura gli aiuti possono essere concessi anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, paragrafo 1, lettera *b)*, punto *v)*, del regolamento (UE) 2022/2473.

3. Per le avversità atmosferiche di eccezionale intensità che non rientrano nella definizione di «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014.

4. Per «calamità naturali» s'intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

5. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:

a) media di produzione per i tre anni precedenti;

b) media di produzione triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

c) nel caso di applicazione dell'art. 41, paragrafo 1), lettera *b)*, punto *v)*, ove si verifichi la sospensione temporanea delle attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità annuo supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi nell'ambito del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

Art. 4.

Procedura di attivazione

1. Al fine di attivare le procedure per la concessione degli aiuti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso trasmettono la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, producendo la seguente documentazione:

a) relazione di carattere tecnico ed economico-sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall'evento e dalla quale risultino le riduzioni di cui all'art. 2, comma 5;

b) relazione tecnico-scientifica, redatta da un istituto scientifico riconosciuto, volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità, di calamità naturale

o di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e dalla quale risulti il nesso di causalità tra i danni accertati e l'evento calamitoso.

2. Gli aiuti di cui all'art. 2 si applicano anche alle declaratorie già adottate alla data di emanazione del presente decreto, concernenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024.

Art. 5.

Declaratoria

1. La direzione generale della pesca marittima e acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di emanare la declaratoria di eccezionalità dell'evento, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo, accerta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e verifica, l'idoneità della documentazione acquisita, avvalendosi degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'istituto incaricato dalla Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per l'accertamento delle condizioni necessarie a consentire quanto previsto al comma 1. Le attività di cui al presente articolo non danno luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati a carico dell'amministrazione procedente.

3. Ricevuta la relazione di cui al comma 2, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, accerta la natura dell'evento e ne dichiara l'eccezionalità ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Art. 6.

Presentazione delle domande a seguito della declaratoria richiesta dalle associazioni nazionali della pesca e acquacoltura

1. Nel caso di declaratoria decretata su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura presentano, a pena di irricevibilità, entro trenta giorni dalla declaratoria dell'evento calamitoso la domanda per l'indennità di cui all'art. 2, utilizzando il facsimile dell'allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it - allegando la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di porto o autorità del territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3 nonché il mancato superamento dei limiti al regime di cumulo di aiuti e sostegni di cui all'art. 8;

d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

2. Per le declaratorie di cui all'art. 4, comma 2, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in dieci giorni a decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

Presentazione delle domande a seguito della declaratoria richiesta dalle regioni

1. Nel caso di declaratoria decretata su richiesta di una o più regioni, le regioni ricevono entro trenta giorni dalla declaratoria dell'evento calamitoso le domande per i danni causati alle produzioni dell'acquacoltura e della pesca. Le regioni predispongono e mettono a disposizione dei beneficiari apposita modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di aiuto, cui è allegata la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

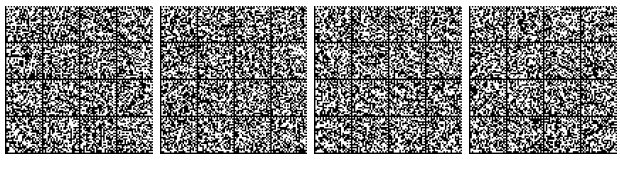
b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di porto o autorità del territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3 nonché il mancato superamento dei limiti al regime di cumulo di cui all'art. 8;

d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

2. Le regioni, dopo aver effettuato l'istruttoria delle domande, trasmettono alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'indirizzo PEC aoo.pemac@pec.masaf.gov.it l'elenco delle imprese ammissibili all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concedibile per ogni singola impresa.

3. Per le declaratorie di cui all'art. 4, comma 2, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in dieci giorni a decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Art. 8.

Quantificazione del danno

1. Per la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione procedente può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

2. Il Ministero e gli enti competenti possono avvalersi degli istituti indicati al comma 1 dell'art. 5 per la valutazione delle domande di ammissione al contributo.

Art. 9.

Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, conformemente a quanto indicato nell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.

3. Il contributo concesso per i danni alla produzione e alle strutture produttive è erogato nei limiti massimi del 70% del danno accertato nonché entro i limiti delle risorse disponibili.

4. La liquidazione delle istanze è effettuata dando priorità alle richieste di aiuto riferite ad eventi eccezionali per i quali è già stata emanata la declaratoria alla data di pubblicazione del presente decreto. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura riduce proporzionalmente il contributo spettante a ciascuna impresa, affinché sia rispettata la dotazione del fondo di cui all'ultimo comma del presente articolo.

5. Le economie residue sono utilizzate per la liquidazione delle domande pervenute a seguito di declaratorie emanate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e relative ad eventi di carattere eccezionale verificatisi entro il 31 dicembre 2026.

6. Nel caso di contributi concedibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle regioni prevista all'art. 7 del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuto l'elenco delle imprese ammissibili all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concedibile per ogni singola impresa, trasferisce alle regioni, su apposito capitolo di spesa regionale, le risorse necessarie alla liquidazione delle agevolazioni.

7. Le regioni erogano i contributi ai soggetti beneficiari.

8. Entro il termine di sei mesi dall'avvenuto trasferimento delle risorse, ciascuna regione trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura una rendicontazione sull'impiego delle somme ricevute, recante l'elenco dei beneficiari con le relative somme effettivamente erogate e l'attestazione del completo svolgimento dei pagamenti effettuati.

9. Le somme trasferite alle regioni devono essere erogate ai beneficiari entro il 31 dicembre 2027. Le somme trasferite alle regioni e non erogate ai beneficiari entro tale termine, ovvero che costituiscano economie di spesa all'esito delle operazioni di rendicontazione di cui al comma 8, sono versate tempestivamente dalle regioni medesime all'entrata del bilancio dello Stato per rimanervi acquisite. Le regioni comunicano al Ministero l'avvenuto versamento.

10. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2026, sul capitolo 1476, «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Art. 10.

Casi di esclusione

1. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473, fatta eccezione per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali qualora l'impresa sia divenuta impresa in difficoltà a causa dei danni o delle perdite derivanti dall'evento;

b) le imprese nei cui confronti risulti pendente un ordine di recupero a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto percepito dalle medesime imprese incompatibile con il mercato interno.

Art. 11.

Regime di cumulo

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato, conformemente all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473 o dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 717/2014, a seconda del regime applicabile sulla base delle fattispecie individuate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5.

2. L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni non superano il 100 % dei costi ammissibili.

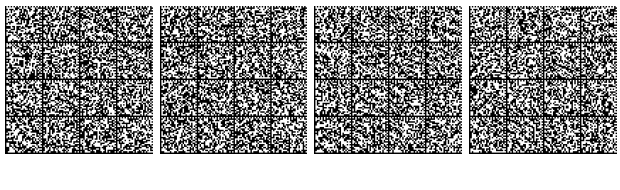
3. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il limite al regime di cumulo di cui al precedente comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o le regioni, ciascuno per la parte di competenza, procedono al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: http://www.masaf.gov.it/

Roma, 3 novembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1439



ALLEGATO *1*

Al Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Oggetto: Domanda Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura – Annualità___ Declaratoria di riferimento_____ (art.6 Decreto Ministeriale n°_____del_____)

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a ……. il …….. in qualità di legale rappresentante della .....con sede in ……. via…… cap …… n. telefono …… n. fax ……. e-mail……..... Pec …… …… codice fiscale ……. e partita I.V.A. n. ……..….

Se impresa di pesca

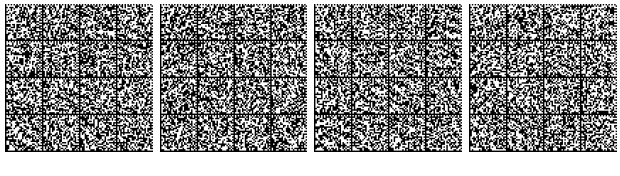
armatrice del M/p……numero UE …… iscritto al numero ..... dei

RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……. di GT…….. Iscritta al n… ..... del registro delle imprese di pesca di .....

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 445/2000,

1. che, salva la riabilitazione, l'impresa rappresentata non è stata dichiarata fallita o insolvente;
2. che non ha sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'articolo 2, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo n.154 del 26 maggio 2004 e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione;



3. che non ha richiesto né percepito altri contributi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici per i medesimi danni accertati oggetto di domanda

ovvero

che ha percepito il contributo pari ad euro _____da _____non superando il cumulo di cui all'articolo 11;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti della declaratoria n. _____del _____

- di poter accedere ai benefici di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura;
- il contributo di euro _____pari al 70% del danno accertato di euro _____, così come risulta da allegata perizia asseverata (ed eventualmente decurtato da altri contributi non superando il cumulo di cui all'articolo 11);
- che il contributo di cui al Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura di cui all'art.9 del Decreto Ministeriale del ____venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)…….…….presso …….... codice IBAN ……..

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ……../……/ Firma …….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società

Allegati:

a) perizia giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), recante il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 41, 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di Porto o Autorità del Territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

c) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

26A06184

DECRETO 19 novembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nei mesi di luglio e agosto 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminate le proposte della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvate con deliberazione n. 6907 del 12 ottobre 2026, con deliberazione n. 6908 del 12 ottobre 2026, con deliberazione n. 6949 del 19 ottobre 2026 e con deliberazione n. 7012 del 29 ottobre 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 15, 18 e 20 luglio 2026 nella Provincia di Cremona;

grandinate dal 17 al 20 luglio 2026 nella Provincia di Lodi;

venti impetuosi del 28 agosto 2026 nella Provincia di Mantova;

piogge alluvionali del 20 agosto 2026 nella Provincia di Brescia;

grandinate del 28 agosto 2026 nella Provincia di Brescia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alle presenti richieste di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere le proposte della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Cremona:

venti impetuosi del 15, 18 e 20 luglio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Annicco, Calvatone, Castelleone, Castelvisconti, Corte Dè Frati, Credera Rubbiano, Dovera, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Ostiano, Paderno Ponchielli, Piadena-Drizzona, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, San Bassano, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre Dè Picenardi;

Provincia di Lodi:

grandinate dal 17 al 20 luglio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Maccastorna, Massalengo, Pieve Fissiraga, Sant'angelo Lodigiano;

Provincia di Mantova:

venti impetuosi del 28 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Acquanegra Sul Chiese, Asola, Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Canneto Sull'oglio, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Castel D'ario, Castellucchio, Ceresara, Gazoldo Degli Ippoliti, Goito, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Ostiglia, Piubega, Poggio Rusco, Ponti Sul Mincio, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo, Roverbella, San Benedetto Po, San Giorgio e Bigarello, San Martino Dall'argine, Sermide e Felonica, Sustinente;

Provincia di Brescia:

piogge alluvionali del 20 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Malonno, Sonico e Vione;

Provincia di Brescia:

grandinate del 28 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Barbariga, Brescia, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Offlaga, Pontoglio, Rovato, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago D'oglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A06198

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il Fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

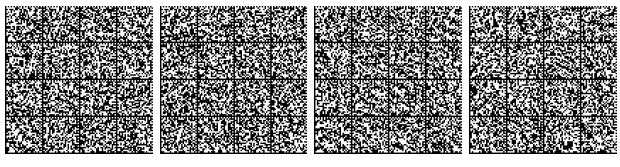
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero delle imprese e del made in Italy n. 11 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 3.261.000.000 di cui euro 350.000.000 per l'anno 2027, euro 300.000.000 per l'anno 2028, euro 161.000.000 per l'anno 2029 ed euro 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;



Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2026 con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy nell'ambito di n. 8 linee di investimento individuate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, per un totale pari a euro 1.429.000.000;

Tenuto conto, pertanto, che rimane da assegnare un importo pari a euro 1.832.000.000 relativo a n. 3 linee di investimento individuate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Vista la nota prot. 23897 del 12 ottobre 2026, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha tramesso sei schede progettuali aggiornate relative a tre interventi inclusi nelle originarie linee di investimento e ulteriori tre nuovi interventi da ricondurre a nuove linee di investimento, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle risorse di cui si propone l'assegnazione con una nuova articolazione annuale derivante dalla rimodulazione delle stesse con risorse allocate sul capitolo 7348 dello stato di previsione del medesimo Ministero;

Tenuto conto che gli interventi proposti sono identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) amministrazione titolare: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3;

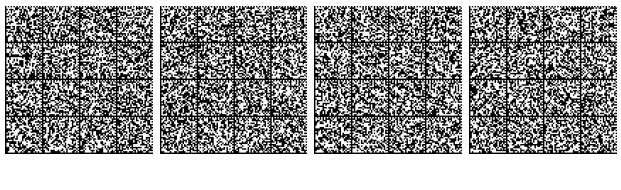
e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.



Art. 2.

Modifica e rimodulazione delle linee di investimento

1. Ai sensi dell'ultimo periodo, comma 876, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, viene apportata una rimodulazione delle risorse per le annualità 2027 e 2028, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi inclusi nelle linee di investimento «Contratti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale», «Contratti di sviluppo turistici» e «Accordi per l'innovazione», per un importo pari a complessivi 89 milioni di euro nell'anno 2027 e 29 milioni di euro nell'anno 2028, che vengono destinate al «Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - importanti progetti di interesse comune europeo», con contestuale compensazione nelle annualità 2029 e 2034 rispettivamente per 53 milioni di euro e 65 milioni di euro.

2. Una quota delle risorse assegnate alla linea di investimento «Contratti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale» è destinata a tre nuovi interventi, secondo l'articolazione annuale riportata nella seguente tabella:

CAP. PG	DESCRIZIONE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7343/9	Contratti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale	-8,12	-6	-5							
7030	Manutenzioni straordinarie degli immobili (DGSIF)	2,22									
7030	Riqualificazione immobile piazzale Morandi (MI) (DGSIF)	0,90	1								
7031	Evoluzione dei servizi digitali del MIMIT per cittadini e imprese, rafforzamento della cybersicurezza e conformità NIS2 (DGSIF)	5	5	5							

3. In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2, le 3 linee di investimento di cui al comma 1 sono sostituite da quelle riportate nella tabella che segue, con relativa articolazione annuale delle risorse:

Importi in milioni di euro

CAP. PG	DESCRIZIONE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7343/ 9	Contratti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale	14,88	30	31	90	93	100	120	140	130	130
7343/10	Contratti di sviluppo turistici		12	12	8	30	30	18	18	18	18
7483/ 14	Accordi per l'innovazione		35	35	90	100	103	95	140	86	86
7030	Manutenzioni straordinarie degli immobili (DGSIF)	2,22									
7030	Riqualificazione immobile piazzale Morandi (MI) (DGSIF)	0,90	1								
7031	Evoluzione dei servizi digitali del MIMIT per cittadini e imprese, rafforzamento della cybersicurezza e conformità NIS2 (DGSIF)	5	5	5							

Art. 3.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy contenuti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'Allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 2. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. I soggetti attuatori individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 4.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati al comma 3 dell'art. 2.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate. Nei casi di contributi agli investimenti delle imprese si procede sulla base della disciplina stabilita negli atti amministrativi che regolano la procedura.

2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 6.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del completamento degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'Amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'Allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti.

Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Allegato 1

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)
Allegato 1 – Elenco interventi Ministero delle imprese e del made in Italy

N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Contratti di sviluppo - Sostegno agli investimenti produttivi per programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale	B59I25002500001	**878.879.491,00**	14.879.491,00	30.000.000,00	31.000.000,00	90.000.000,00	93.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
Totale linea investimento "Contratti di sviluppo industriale e per la tutela ambientale"			***878.879.491,00***	***14.879.491,00***	***30.000.000,00***	***31.000.000,00***	***90.000.000,00***	***93.000.000,00***	***100.000.000,00***	***120.000.000,00***	***140.000.000,00***	***130.000.000,00***	***130.000.000,00***
2	Contratti di sviluppo - Sostegno agli investimenti produttivi per programmi di sviluppo di attività turistiche	B59I25002510001	**164.000.000,00**		12.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Totale linea investimento "Contratti di sviluppo turistici"			***164.000.000,00***		***12.000.000,00***	***12.000.000,00***	***8.000.000,00***	***30.000.000,00***	***30.000.000,00***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***
3	Accordi per l'innovazione	B59I25002520001	**770.000.000,00**		35.000.000,00	35.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	95.000.000,00	140.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
Totale linea investimento "Accordi per l'innovazione"			***770.000.000,00***	***0,00***	***35.000.000,00***	***35.000.000,00***	***90.000.000,00***	***100.000.000,00***	***103.000.000,00***	***95.000.000,00***	***140.000.000,00***	***86.000.000,00***	***86.000.000,00***
4	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico di Palazzo Rosa	E86C25000620001	**2.220.509,00**	2.220.509,00									
Totale linea investimento "Miglioramento sismico ed efficientamento energetico di Palazzo Rosa"			***2.220.509,00***	***2.220.509,00***									
5	Riqualificazione immobile piazzale Morandi (MI)	G48F26000190001	**1.900.000,00**	900.000,00	1.000.000,00								
Totale linea investimento "Riqualificazione immobile piazzale Morandi (MI)"			***1.900.000,00***	***900.000,00***	***1.000.000,00***								
6	Evoluzione dei servizi digitali del MIMIT per cittadini e imprese, rafforzamento della cybersicurezza e conformità	B86G26000250001	**15.000.000,00**	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							
Totale linea investimento "Evoluzione dei servizi digitali del MIMIT per cittadini e imprese, rafforzamento della cybersicurezza e conformità NIS2"			***15.000.000,00***	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***							
TOTALE COMPLESSIVO			**1.832.000.000,00**	**23.000.000,00**	**83.000.000,00**	**83.000.000,00**	**188.000.000,00**	**223.000.000,00**	**233.000.000,00**	**233.000.000,00**	**298.000.000,00**	**234.000.000,00**	**234.000.000,00**

26A06179

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Per Mano società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 marzo 2026, n. 25/2026 del Tribunale di Cuneo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Per Mano società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione delle cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Per Mano società cooperativa sociale», con sede in Cuneo (CN) (codice fiscale 02963240045), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Balza, nato ad Alessandria (AL) il 17 settembre 1967 (codice fiscale BLZGPP67P17A182K), domiciliato in Tortona (AL), corso Montebello n. 1/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

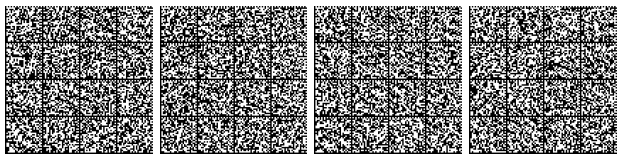
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2026

Il Ministro: URSO

26A06191



DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primo Vere - Società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 18 maggio 2026 n. 34/2026 del Tribunale di Pescara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Primo vere - società cooperativa»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1 lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Primo Vere - società cooperativa», con sede in Pescara (PE) - codice fiscale n. 01729270684, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Vinciguerra, nato a Tagliacozzo (AQ) il 17 marzo 1976 - codice fiscale VNCRST76C17L025T, domiciliato in Pescara (PE), via Ronchi n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2026

Il Ministro: URSO

26A06192

DECRETO 17 novembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa consortile agricola - La Nuova Aurora», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante, liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa consortile agricola - La Nuova Aurora», ha chiesto che la stessa sia ammessa con carattere di urgenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale riferita all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 108.086,00, si riscontra una massa debitoria di euro 216.632,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 109.997,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso Istituti di credito, di un decreto ingiuntivo e di cartelle esattoriali;

Considerato che in data 14 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa consortile agricola - La Nuova Aurora», con sede in Potenza (PZ) (C.F. 02058400769), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967 (codice fiscale MNDNTN67M26D086G), domiciliato in Martina Franca (TA), via Leone XII n. 2D.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2026

Il Ministro: URSO

26A06193

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Viatris».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 296 del 25 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/351; C1B/2025/3013; C1A/2026/1542.

Procedure europee n. FI/H/1244/001-006/DC; FI/H/1244/IB/001/G; DE/H/XXXX/IA/2307/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALIPERIDONE VIATRIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia.

Confezioni:

«25 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052540010 (in base 10) 1L3DMB (in base 32);

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052540022 (in base 10) 1L3DMQ (in base 32);

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052540034 (in base 10) 1L3DN2 (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052540046 (in base 10) 1L3DNG (in base 32);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052540059 (in base 10) 1L3DNV (in base 32);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» + «100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in COC da 150 mg e 2 aghi di sicurezza + 1 siringa preriempita in COC da 100 mg e 2 aghi di sicurezza, confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. n. 052540061 (in base 10) 1L3DNX (in base 32).

Principio attivo: paliperidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Viatris Germany GmbH, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Germania;

Viatris Santé, 1 rue de Turin, 69007 Lyon, Francia 1 rue de Turin, 69007 Lyon, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta su prescrizione di centri ospedalieri e di specialisti: neurologo e psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06164

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 350 del 5 novembre 2026

Codice pratica: DC/2025/088.

Procedura europea: n. PT/H/3025/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO AUROBINDO ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno, Italia.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052024015 (in base 10) 1KMNQH (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052024027 (in base 10) 1KMNQV (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052024039 (in base 10) 1KMNR7 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052024041 (in base 10) 1KMNR9 (in base 32).

Principio attivo: esomeprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmaceutica SA, Rua João de Deus, n. 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06165

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teduglutide, «Teduglutide Cipla».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 362/2026 del 16 novembre 2026

Codice pratica: DC/2024/512-C1B/2026/1723-C1B/2026/2064.

Procedure europee n. SE/H/2681/001/DC, SE/H/2681/001/IB/002, SE/H/2681/001/IB/001/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TEDUGLUTIDE CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale De Keyserlei 60c, Bus 1301, 2018 Anversa Belgio.

Confezione: «5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro con 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 051633016 (in base 10) 1K7QVS (in base 32).

Confezione: «5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 28 flaconcini in vetro con 28 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 051633028 (in base 10) 1K7QW4 (in base 32).

Principio attivo: teduglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV, De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: gastroenterologo e pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 28 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06166

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fidaxomicina, «Fidaxomicina Sun».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 363 del 16 novembre 2026

Codice pratica: DC/2025/076.

Procedura europea n. SE/H/2772/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FIDAXOMICINA SUN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051982015 (in base 10) 1KLCPZ (in base 32).

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051982027 (in base 10) 1KLCQC (in base 32).

Principio attivo: Fidaxomicina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

Polarisavenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi

Terapia S.A.

124 Fabricii Street, 400640, CLUJ-NAPOCA, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06174

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Grindeks».

Con la determina n. aRM - 213/2026 - 5317 del 16 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della AS Grindeks, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RISPERIDONE GRINDEKS.

Confezione: 050733017.

Descrizione: «0.5 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733029.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733031.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733043.

Descrizione: «0.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733056.

Descrizione: «1 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733068.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733070.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733082.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733094.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733106.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733118.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733120.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733132.

Descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733144.

Descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733157.

Descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733169.

Descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733171.

Descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733183.

Descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733195.

Descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733207.

Descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733219.

Descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733221.

Descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733233.

Descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Confezione: 050733245.

Descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06175

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Pensa».

Con la determina n. aRM - 214/2026 - 3018 del 17 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AMLODIPINA PENSA;

confezione: 037987017;

descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987029;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987031;

descrizione: «5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987043;

descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987056;

descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987068;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987070;

descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987082;

descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

confezione: 037987094;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06176

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 215/2026 - 1332 del 18 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Programmi sanitari integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ADALAT CRONO.

Confezione: 039782040.

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: ALMOGRAN.

Confezione: 051614016 «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: ARIMIDEX.

Confezione: 052785019 «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: AROMASIN.

Confezione: 052762010 «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezioni:

038291047 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Paese di provenienza: Spagna;

038291050 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Paese di provenienza: Spagna;

038291086 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Paese di provenienza: Portogallo.

038291124 «875 mg + 125 mg compressa rivestita con film» 12 compresse;

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: AZALIA.

Confezione: 047389010 «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: BECOZYM.

052387014 «compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/PVDC.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: BENERVA.

Confezione: 052478017 «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: BETABIOPTAL.

«041248028 «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: BETADINE.

Confezione: 037981014 «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: BRUFEN.

Confezioni:

«039693041 «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

Paese di provenienza: Belgio;

039693054 «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

Paese di provenienza: Romania;

039693066 «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC;

Paese di provenienza: Belgio.

Medicinale: BRUFEN ANALGESICO.

Confezione: 052612013 «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: CAPILAREMA.

Confezione: 050475019 «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 039368030 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: CONGESCOR.

Confezioni:

042875043 «2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Romania;

042875017 «2,5 mg compresse» 28 compresse n blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Spagna;

042875029 «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Germania;

042875031 «28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: COVERSYL.

Confezione: 051053015 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Paese di provenienza: Irlanda.

Medicinale: DAYLETTE.

Confezione: 052306014 «3 mg/0.02 mg compresse rivestite con film» 1x24+4 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezioni:

039324064 «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

Paese di provenienza: Croazia;

039324049 «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

Paese di provenienza: Grecia;

039324052 «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: PANTORC.

Confezioni:

039828165 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

Paese di provenienza: Austria;

039828153 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

Paese di provenienza: Polonia;

039828140 «40 mg compressa gastroresistente» 28 compresse;

Paese di provenienza: Polonia;

039828177 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

Paese di provenienza: Grecia;

039828191 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06194

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 216/2026 - 1332 del 18 novembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Programmi sanitari integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: PEVARYL;

Confezione: 039345018 - «1% crema» tubo da 30 g;

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: PROGYNOVA;

Confezione: 052105018 - «2 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Belgio;

Medicinale: SIRDALUD;

Confezione: 038484034 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: SPASMOMEN;

Confezione: 051262018 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Paese di provenienza: Romania;

Medicinale: STILNOX;

Confezioni:

038194104 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVC-Al;

038194116 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

paese di provenienza: Romania;

038194078 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Grecia;

038194092 - «10 mg compressa rivestita con film» 14 compresse in blister PVC-AL/PVC;

038194128 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

paese di provenienza: Irlanda;

038194130 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

paese di provenienza: Grecia;

038194080 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: TIMOGEL;

Confezione: 044501017 - «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0.4 g;

Paese di provenienza: Portogallo;

Medicinale: TOBRADEX;

Confezioni:

038861011 - «0,3% + 0,1% collirio sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Grecia;

038861035 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Spagna;

038861047 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Romania;

038861050 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Francia;

038861062 - 0,3% + 0,1% unguento oftalmico tubo 3,5 g;

paese di provenienza: Grecia;

038861074 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: TOBRAL;

Confezioni:

038991028 - «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Spagna;

038991030 - «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Romania;

038991042 - «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g;

paese di provenienza: Grecia;

038991055 - «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: DEPAKIN;

Confezioni:

040965028 - «chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister;

paese di provenienza: Belgio;

040965055 - «chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP;

paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: DIOSMECTAL;

Confezione: 039330016 - «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

Paese di provenienza: Francia;

Medicinale: DIPROSALIC;

Confezione: 038295046 - «0,05% + 3% unguento» tubo in AL da 30 g;

Paese di provenienza: Spagna;

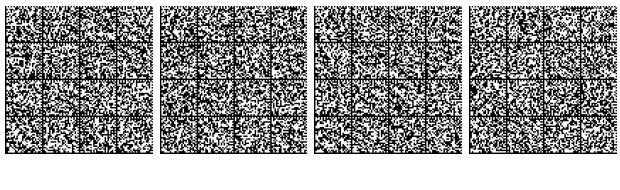
Medicinale: DITROPAN;

Confezione: 052526011 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: DONA;

Confezione: 051038014 - «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine;



Paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: DUCRESSA;

Confezione: 052798016 - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce;

Paese di provenienza: Germania;

Medicinale: DULCOLAX;

Confezione: 038283040 - «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC;

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: DUOFILM;

Confezione: 052374016 - «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml;

Paese di provenienza: Germania;

Medicinale: EFFIPREV;

Confezione: 047274016 - «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 X 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Paese di provenienza: Portogallo;

Medicinale: ELOCON;

Confezione: 045662018 - «0,1% crema» tubo 30 g 027341015;

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06195

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la Camera di commercio di Bolzano ha provveduto d'ufficio, con effetto 31 dicembre 2025, al ritiro del marchio d'identificazione per la marcatura degli oggetti in metallo prezioso alla ditta sottoelencata, e che la stessa ditta è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 237	Moser Ulrich Christoph	39026 Prato allo Stelvio, via Principale 172

La ditta sopraelencata non ha provveduto, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla restituzione alla Camera di commercio di Bolzano dei seguenti punzoni che riportano il numero d'identificazione citato, autentificati ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002:

1 punzone della 3a grandezza (0,8 mm x 2,7 *mm)*, diritto (*)

1 punzone della 3a grandezza (0,8 mm x 2,7 *mm)*, incavo (*)

(*) La grandezza dei punzoni indicata corrisponde alla tabella riportata nell'allegato III, decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2022, nella versione attualmente in vigore.

La ditta sopraelencata è stata diffidata dalla Camera di commercio di Bolzano, con nota prot. n. 439 dell'8 gennaio 2026, notificata via p.e.c., dall'uso di detti punzoni dal 31 dicembre 2025.

26A06197

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che sono i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. marchio
SE.AT srl	via Guarini n.4 (Torino)	554 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

26A06196

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Introduzione della figura dello Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni nel sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per tutti i datori di lavoro pubblici e privati».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il promotore Giacomo Spinadin in viale Padova 2, Sottomarina (VE) - 30015.

26A06329

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-278) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100261128

€ 1,00